

**COMUNE DI MEZZOCORONA**

**PROVINCIA DI TRENTO**

**CONTRATTO DI SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO**

Tra le parti:

- Comune di Mezzocorona, con sede a Mezzocorona in Piazza della Chiesa, n. 1, codice fiscale 00177020229, rappresentato dall'avv. Enrico Sartori, che interviene e agisce nella sua qualità di segretario comunale;
- Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l., con sede a Mezzocorona, in Piazza della Chiesa, n.1, codice fiscale e partita IVA 00180300220, capitale sociale pari ad € 40.671,61.- rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ing. Alois Furlan, che interviene e agisce nella sua qualità di legale rappresentante, in forza del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società di data 17.01.2022 (**allegato A**);

**Premesso che:**

- l'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 – con oggetto “disposizioni generali in materia di servizi pubblici rientranti nelle materie di competenza provinciale”- dispone che la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici è posta in capo alla provincia o agli enti locali ovvero a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;
- che gli enti, salvo il caso in cui si preveda lo svolgimento del servizio in forma diretta con proprie strutture organizzative, affidano l'erogazione del servizio pubblico a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedura a evidenza pubblica; direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico privato, nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica; direttamente a società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'ente o gli enti titolari del capitale sociale

esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano;

- che il comune di Mezzocorona garantisce il collegamento tra la borgata e la località "Monte" tramite un servizio pubblico di trasporto con impianto a fune;

- che per l'esercizio della linea di trasporto funiviario in servizio pubblico - denominata B8 ed assegnata alla prima categoria – è stata rilasciata concessione con deliberazione della Giunta Regionale n. 306 del 26.03.1965 per la durata di anni ventisei e mesi sei, poi rinnovata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 19464 del 30.12.1991 per il periodo di trenta anni e quindi fino alla data del 05.01.2022;

- che con determinazione numero 3705 del 13 settembre 2021, il Dirigente del Servizio Impianti a fune e piste da sci della Provincia Autonoma di Trento ha accordato alla società Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l. il rinnovo della concessione della linea funiviaria in servizio pubblico B008e funivia "Mezzocorona – Monte" per il periodo decorrente dal 5 gennaio 2022 e fino al 4 gennaio 2052, assegnando la linea alla 1° (prima) categoria;

- con deliberazione consiliare n. 60, di data 30.12.2021 è stato rinnovato l'affidamento della gestione del servizio alla Funivia Monte di Mezzocorona S.r.l., sulla base di uno schema di contratto di servizio; (**allegato B**);

- che la "Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l." è titolare dell'impianto destinato all'esercizio del servizio pubblico di trasporto e relative pertinenze (catastalmente individuati dalle p.ed. 848 e 849 e dalla p.f. 1597/3, in C.C. Mezzocorona);

- che scopo del presente contratto è quello di garantire l'efficienza e la sicurezza del trasporto pubblico;

- sulla base di tali disposizioni occorre ora procedere alla stipulazione del contratto di servizio tra l'ente e la Società;

- la documentazione antimafia di cui al D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, articolo 1, comma 2, lettera b), non è richiesta per i rapporti tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti o aziende vigilate dallo stato o da altro ente pubblico, imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, fra le quali rientra la "Funivia Monte di Mezzocorona s.r.l."; Tutto ciò premesso, che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

#### **art. 1 - OGGETTO**

Il presente contratto di servizio, di seguito denominato "Contratto", contiene la disciplina concernente i rapporti intercorrenti tra il COMUNE DI MEZZOCORONA, di seguito denominato "Comune" e la società FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L., di seguito denominata "Società" relativamente all'affidamento delle attività indicate nell'articolo 2.

#### **art. 2 - ATTIVITÀ**

Ai sensi dell'art. 10 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6, il Comune affida alla Società l'esercizio di un impianto di trazione a fune con cabine, per l'allacciamento funiviario della Borgata di Mezzocorona con la Frazione Monte di Mezzocorona e le attività accessorie e connesse. Le modalità di svolgimento dell'attività affidata ai sensi del comma 1 del presente articolo sono disciplinate dall'**allegato C**.

#### **art. 3 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI**

La realizzazione degli investimenti spetta alla società, proprietaria degli impianti nel rispetto delle modalità e tempi previsti dalla normativa di riferimento nonché dalle prescrizioni impartite col certificato di collaudo.

Entro il mese di settembre, la società presenta al Comune la pianificazione degli interventi di innovazione, manutenzione straordinaria, controllo e revisione di singoli o di gruppi di elementi relativi all'anno successivo.

Preso visione di tale piano degli investimenti, il Comune e la società concordano priorità e

modalità di finanziamento delle spese, collaborando nella predisposizione di eventuali richieste di contributo alla Provincia Autonoma di Trento; è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6, comma 5.

#### **art. 4 - OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

La Società svolge il servizio pubblico di trasporto nel rispetto delle norme della L.P. 21 aprile 1987, n. 7 e s.m., e relativi regolamenti di attuazione e disposizioni ivi richiamate, nonché degli standard qualitativi definiti nell'allegato C.

La società si impegna a programmare e coordinare tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, in particolare cura e garantisce:

- la manutenzione straordinaria e ordinaria dell'impianto, che deve corrispondere a caratteristiche di sicurezza, pulizia ed efficienza operativa relativamente alla cabina, alle funi, alle parti meccaniche ed elettriche;
- la revisione periodica ed i controlli dell'impianto;
- il livello ottimale delle condizioni di sicurezza;
- le attività amministrative e commerciali a supporto della gestione;

La società garantisce che gli immobili e le strutture vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere; a tal fine la società è tenuta a stipulare idonee polizze assicurative.

La società sottopone al vaglio preventivo del comune le decisioni di maggior rilievo inerenti la gestione dell'attività (a titolo di semplice indicazione bilanci, piani industriali e strategici...).

Al fine di assicurare lo svolgimento sicuro e regolare dell'esercizio, all'im-pianto è addetto il personale necessario, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

La società è soggetta alla disciplina applicata al comune per l'acquisizione di forniture e servizi.

#### **art. 5 - OBBLIGHI DEL COMUNE**

Il Comune si impegna a cooperare con la Società e, in particolare, ad adottare tempestivamente tutti i provvedimenti ed a porre in essere tutti gli adempimenti che rientrano nelle proprie competenze al fine di rendere più agevole la corretta ed efficiente esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto da parte della Società.

#### **art. 6 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICO-FINANZIARI**

La tariffa è il corrispettivo applicato dalla società all'utenza per l'erogazione del servizio; viene determinata dal comune, anche prevedendone l'articolazione in diverse fasce per particolari categorie di utenti, con l'obiettivo di garantire un livello di profitto normale per la società ed al contempo considerando il relativo costo sociale.

A tal fine, entro il mese di settembre, la società presenta al Comune la previsione dei costi e dei ricavi per l'anno successivo e formula delle proposte per la definizione delle tariffe.

Valutata la congruità dei dati forniti, il comune provvede nei termini di legge all'approvazione delle tariffe, tenendo conto dei criteri ed indirizzi generali previsti dalla normativa provinciale, assegnando alla società un contributo, in conto esercizio, pari all'eventuale differenza tra la previsione dei costi e quella dei ricavi.

Il contributo viene erogato in due rate semestrali posticipate.

Presa visione dell'andamento economico della società, programmato ai sensi del precedente art. 3 per l'anno successivo, il comune può prevedere a bilancio l'erogazione di contributi in conto impianti.

#### **art. 7 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED INDIRIZZO**

La società è tenuta all'adozione di misure volte al contenimento della spesa nonché al rispetto delle indicazioni impartite dal comune nell'esercizio dell'attività di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione economico, finanziaria e patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 3 della L.P. 27/2010 e del protocollo d'intesa del 20 settembre 2012.

Al fine di porre il comune nelle condizioni di poter effettuare un costante monitoraggio dell'attività, la società comunica periodicamente al comune, i dati di bilancio ed i dati statistici relativi ai viaggi effettuati ed ai passeggeri trasportati.

Il Comune si riserva di attivare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

Il Comune può effettuare in qualunque momento visite o ispezioni nei luoghi ove viene svolto il servizio pubblico, senza pregiudizio per le attività svolte; potrà, inoltre, disporre sopralluoghi per verificare, anche in corso d'opera, la corretta esecuzione dei lavori.

#### **art. 8 - DURATA ED EFFICACIA**

Il presente Contratto avrà inizio dal **1 gennaio 2022** e durata fino al **31 dicembre 2051** e potrà essere prorogato.

Ogni eventuale modificazione consensuale del presente disciplinare dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti, validamente ed efficacemente assunto secondo le rispettive procedure autorizzative interne.

#### **art. 9 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto può essere risolto per grave inadempimento di una delle parti. La gravità dell'inadempimento deve essere valutata in senso oggettivo quale mancata o inesatta prestazione nel quadro generale dell'esecuzione ed avendo riguardo all'interesse concreto dell'altro contraente.

La parte che rileva il grave inadempimento deve darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, concedendo un congruo termine, pari almeno a trenta giorni, per adempiere agli obblighi contrattuali.

#### **art. 10 - REGIME FISCALE**

L'imposta di bollo relativa al presente Contratto è ripartita tra le parti nella misura del cinquanta per cento.

Ai fini fiscali, le Parti dichiarano che il presente Contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente autonomo contenuto patrimoniale.

Le parti danno atto che tutto quanto precede è conforme alla loro volontà ed appresso sottoscrivono senza riserve:

Il presente atto è sottoscritto mediante apposizione sul presente file della firma digitale di cui agli articoli 21 e 24 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82.

La data dell'atto corrisponde alla data dell'ultima sottoscrizione.

COMUNE DI MEZZOCORONA

FUNIVIA MONTE DI MEZZOCORONA S.R.L.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Avv. Enrico Sartori

ing. Alois Furlan

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 7/3/2005 n. 82 e dell'art. 52 bis della L. 16/02/1913 n. 89